

loro volta della
funzionari consolari

chiederà: le autorità
devono dare avvi-
mento consolare dello
o di qualunque al-
personale di citta-

devono trasmette-
zione indirizzata al
o altrimenti pri-
no informare senza
stantigli ai sensi del

il diritto di recarsi
unque privati della
rispondere con loro,
difesa in giudizio,
recarsi presso i propri
zione siano detenu-

all'intervenire in fa-
detenuti quando que-

l'articolo 1 del presente
quadro delle leggi e dei
fermo restando, in
che devono consentire la
e le quali i diritti sono
colloquio».

na, pertanto, non vi è
lo stato civile, al rila-
di viaggio, rientra
art. 5 della predetta

penitenziari dovranno
ria del funzionario

ari nelle attribuzioni
delle attività materia-
mento di atti giuridici
nali, effettuazioni di
di incombenze, in-
e direttamente svolte

oni consolari sono
toposti al regime
che il compimento di
limitazioni ed i divie-
applicazione di quel-

, così come previsto
possibilità di contat-
menti, e le loro auto-
e, ove competenti, ai

sensi degli artt. 18 O.P. e 35 Reg. Esec. i colloqui richies-
sti.

Le SS.LL. sono, altresì, pregate di dare puntuale
esecuzione, per la parte di rispettiva competenza, alla
presente circolare e ad attenersi scrupolosamente a tut-
ta la normativa richiamata tenendo conto, per la risoluzi-
one dei vari casi che di volta in volta potrebbero in
concreto verificarsi, il principio stabilito nel secondo
comma dell'articolo 36 della Convenzione di Vienna già
riportato:

«2. I diritti contemplati al paragrafo 1 del presente
articolo devono essere esercitati nel quadro delle leggi e
dei regolamenti dello Stato di residenza, fermo restando,
in ogni caso, che tali leggi e regolamenti devono consentire
la piena realizzazione delle finalità per le quali i diritti sono
riconosciuti in virtù del presente articolo».

2.

Circ. D.A.P. 12 aprile 1999, n. 547671/10. **Detenuti
extracomunitari -Avviamento al lavoro e rila-
scio codice fiscale.**

Le direzioni degli istituti penitenziari hanno segna-
lato negli ultimi tempi notevoli difficoltà ad assicurare
un'occupazione lavorativa ai detenuti stranieri proveni-
enti dai paesi non appartenenti all'Unione Europea, a
causa del mancato rilascio, da parte di alcuni Uffici Di-
strettuali delle Imposte Dirette, del codice fiscale a colo-
ro che non siano in possesso di un valido documento di
identità e di un regolare permesso di soggiorno.

Al fine di superare tale impedimento e rendere con-
cretamente attuabile il trattamento all'interno delle
strutture penitenziarie anche a favore dei detenuti im-
migrati, quest'Ufficio ha provveduto ad interessare il
competente Dipartimento delle entrate del Ministero
delle finanze, sottolineando l'opportunità di non subor-
dinare, nel caso specifico, il rilascio del codice fiscale ai
requisiti sopraindicati.

A seguito di tale intervento il predetto Dicastero ha
comunicato che, ai fini del rilascio del codice fiscale ai
detenuti ed agli internati extracomunitari non occorre il
possesso del permesso di soggiorno, dal momento che
lo spazio di detenzione costituisce già di per sé una con-
dizione di soggiorno obbligatorio.

È stato chiarito, inoltre, che la mancanza di un va-
lido documento di riconoscimento potrà essere supera-
ta attraverso la presentazione della richiesta di codice
fiscale, per conto del soggetto detenuto, da parte del di-
rettore dell'istituto, o di un suo delegato. Tale richiesta
dovrà essere accompagnata da un'attestazione della di-
rezione del carcere recante i dati anagrafici del detenu-
to, che, per il fatto stesso di trovarsi in stato di detenzio-
ne a seguito di un processo e di una sentenza di condan-
na, è stato identificato dall'autorità giudicante.

Il Ministro delle finanze, nel rappresentare che di-
sposizioni in tal senso verranno impartire ai propri uf-

fici finanziari, ha anche trasmesso copia dello stampato
— che si allega alla presente — da compilare per la richie-
sta del codice fiscale.

Si rileva, inoltre, che il predetto Dicastero ha uni-
formato il proprio parere a quello precedentemente
espresso dal Ministero del lavoro e dal Ministero del-
l'interno rispetto all'analogo problema già presentatosi
per i detenuti stranieri non in possesso di permesso di
soggiorno, ma in condizioni di poter usufruire di misure
alternative alla detenzione. Al riguardo, si coglie l'occa-
sione per richiamare il contenuto della circolare n.
691858 del 23 marzo 1993, nella quale si specifica che il
permesso di soggiorno, per i detenuti e gli internati ex-
tracomunitari avviati al lavoro extramurario in misura
alternativa o ammessi al lavoro all'esterno, non è neces-
sario, attesa appunto la condizione di detenzione.

In tal senso gli Uffici del Lavoro territorialmente
competenti rilasciano un apposito atto di avviamento al
lavoro valido fino alla cessazione della misura.

3.

Circ. D.A.P. 20 luglio 2000, n. 3529/5979. **Attività di
identificazione dei detenuti extracomunitari fi-
nalizzata all'esecuzione delle misure di rimpa-
trio previste dal D.L.vo 286/1998.**

Si è dovuto constatare che il tempo concesso dalla
vigente normativa per il trattamento dello straniero
nei Centri di permanenza temporanea (20 giorni proroga-
bili di ulteriori 10 giorni) è spesso insufficiente per
addivenire alla sua identificazione ed ottenere i docu-
menti di viaggio necessari per il rimpatrio dei detenuti e
degli internati extracomunitari destinatari di provvedi-
mento di espulsione dal territorio dello Stato.

L'attività di identificazione richiede infatti lo scam-
bio di una serie di notizie con le autorità consolari del
Paese straniero di sedicente appartenenza, la presa di
contatto tra dette autorità ed il detenuto, l'effettuazione
delle necessarie verifiche, la materiale predisposizione
della documentazione di espatrio.

La vigente normativa, com'è noto, prevede la com-
unicazione delle scarcerazioni alle autorità di pubbli-
ca sicurezza soltanto al momento delle dimissioni dagli
istituti penitenziari. È altresì noto che gran parte delle
persone straniere detenute o internate forniscono, al
momento dell'arresto o successivamente — generalità
false e plurime. Ne deriva la oggettiva difficoltà di per-
venire in tempi rapidi all'identificazione dei predetti.

È pertanto opportuno disciplinare — d'accordo con
il Servizio immigrazione e polizia di frontiera del Mi-
nistero dell'interno — il flusso di comunicazioni alle Que-
sture anticipandolo al momento dell'ingresso negli isti-
tuti penitenziari dei detenuti e degli internati extraco-
munitari, al fine di avviare per tempo l'attività identifi-
cativa diretta all'espulsione dello straniero.

Per sovvenire a tale comune esigenza di effi-
cacia dell'azione di prevenzione del Ministero dell'interno
dispone quanto segue.

1. Quando faccia ingresso in carcere uno stra-
niere extracomunitario di identità non certa (perché pr-
va di documenti, o con documenti apparentemente cor-
retti o alterati), l'istituto comunicherà a mezzo fax
la seguente Questura competente per territorio:

- 1.1. la cittadinanza sedicente;
- 1.2. le generalità sedicenti;
- 1.3. la tipologia del reato;
- 1.4. il fine pena;
- 1.5. la posizione giuridica (in attesa di prim
giudizio, appellante, ricorrente, definitivo).

2. All'atto della dimissione dall'istituto penit-
enziario per trasferimento, la Direzione dovrà comuni-
care al nuovo luogo di detenzione alla Questura locale
quella del nuovo luogo di detenzione.

3. Le L.L.SS. agevoleranno anche ai sensi de
33 reg. es., i contatti con le autorità consolari.

Si segnala tuttavia che, mentre il Console ha
il diritto di richiedere di colloquiare con il detenuto, que-
sto non può essere obbligato a conferire con lo
Console.

4. Il detenuto ha facoltà di richiedere che al col-
loquio sia ammesso il proprio difensore, in ragione delle in-
differenze fra procedimenti penali e il procedimento am-
ministrativo di diritto italiano, consolare, internaziona-
le. Il detenuto può dare seguito l'incontro con il Console medesi-
mo.

5. La direzione centrale della polizia di Stato
dovrà far pervenire l'elenco dei numeri di tel-
efax e di telefax delle Questure — Ufficio Stranieri cui
sono inviate le comunicazioni previste dai precedenti paragrafi sa-
ranno dal 21 agosto 2000.

6. Con riferimento agli stranieri extracomu-
nunitari attualmente detenuti o internati, la comunicazione
fatta all'entrata in vigore della presente circolare.

7. Le disposizioni della presente circolare de-
ranno dal 21 agosto 2000.

4.

Circ. D.A.P. 21 febbraio 2002, n. 3571/6021. **Nota
all'Autorità diplomatica o consolare dei
vedimenti privativi della libertà persona-
le e confronti di cittadini stranieri.**

1. A seguito di accordi intercorsi con il Mi-
nistero degli Affari Esteri, e dei ragguagli forniti dalla co-
mune direzione generale a questa amministrazione
alle Forze di Polizia territoriali con la nota 15 ge-
2002 prot. n. 305/SF, si ritiene di impartire le se-
guenti conclusioni direttive nella complessa materia in og-
getto.

2. La notifica all'autorità diplomatica o con-
solare dei provvedimenti privativi della libertà persona-
le e confronti dei cittadini stranieri va effettuata atten-
dosi alle seguenti indicazioni.